

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori per droghieri

del 15 agosto 1996 (Stato il 11 agosto 1998)

*Il Dipartimento federale dell'economia*¹,

visto l'articolo 61 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale²,
ordina:

Sezione 1: Scuola e scopo degli studi

Art. 1

La scuola superiore per droghieri è una scuola specializzata superiore ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sulla formazione professionale³. Essa abilita a gestire in modo autonomo una drogheria e a offrire un'ampia consulenza professionale.

Sezione 2: Materie e durata dell'insegnamento

Art. 2 Discipline linguistiche

¹ L'insegnamento verte sulle seguenti discipline: la lingua in cui s'impartisce l'insegnamento e una lingua straniera. Esso comprende almeno 200 lezioni.

² Se l'insegnamento è impartito in una sola lingua nazionale, la lingua straniera può essere una seconda lingua nazionale.

³ La scuola designa quale lingua d'insegnamento una o più lingue nazionali.

Art. 3 Materie di scienze economiche

L'insegnamento verte sulle seguenti materie: economia pubblica, economia aziendale, conduzione aziendale, finanza e contabilità, marketing, gestione del personale e diritto. Esso comprende almeno 500 lezioni.

Art. 4 Scienze naturali e conoscenze professionali

¹ L'insegnamento verte sulle seguenti materie: chimica, biologia, farmacologia, patologia, alimentazione ed ecologia come pure salute pubblica.

RU 1996 2978

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

³ RS 412.10

² L'insegnamento e gli esercizi pratici permettono agli studenti di acquisire le conoscenze e l'abilità manuale richieste nelle materie inerenti alle scienze naturali e alle conoscenze professionali.

Art. 5 Durata dell'insegnamento

¹ L'intera formazione professionale nella scuola superiore per droghieri è di almeno 2200 lezioni. Una lezione dura almeno 45 minuti.

² Esami, lavori di diploma, escursioni e corsi pratici sono computati come insegnamento.

Art. 6 Programmi d'insegnamento

Per ogni materia le scuole elaborano programmi d'insegnamento che devono essere adattati all'evoluzione scientifica, economica e sociale.

Sezione 3: Materiale didattico e mezzi ausiliari

Art. 7

Le scuole devono adattare alle esigenze della formazione il materiale didattico, i mezzi ausiliari, la biblioteca specializzata e le installazioni tecniche necessarie.

Sezione 4: Corpo insegnante

Art. 8

¹ Di regola gli insegnanti devono possedere una formazione completa di scuola universitaria, di scuola universitaria professionale o una formazione ritenuta equipollente.

² Nelle materie specifiche della professione, devono disporre di una pertinente formazione qualificata.

³ Devono inoltre comprovare di avere qualifiche didattiche.

⁴ Le scuole devono vigilare affinché gli insegnanti adeguino i loro programmi all'evoluzione professionale e metodico-didattica. Esse promuovono il perfezionamento dei loro insegnanti.

Sezione 5: Condizioni d'ammissione e di promozione

Art. 9 Condizioni d'ammissione

¹ È ammesso senza esami alla scuola superiore:

- a. chi è titolare dell'attestato federale di capacità di droghiere ed è in possesso di un attestato di maturità professionale nonché può dimostrare d'aver praticato l'attività professionale per la durata di un anno in una drogheria svizzera;
 - b. chi è titolare dell'attestato federale di capacità di assistente di farmacia ed è in possesso di un attestato di maturità professionale nonché può dimostrare d'aver praticato l'attività professionale per la durata di due anni in una drogheria svizzera;
 - c. chi è titolare di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione e può dimostrare d'aver praticato l'attività professionale per la durata di un anno in una drogheria svizzera.
- ² Superato l'esame d'ammissione è ammesso alla scuola:
- a. chi è titolare dell'attestato federale di capacità di droghiere e può dimostrare d'aver praticato l'attività professionale durante due anni, uno almeno dei quali in una drogheria svizzera;
 - b. chi è titolare dell'attestato federale di capacità di assistente di farmacia o di un attestato ritenuto equivalente e può dimostrare d'aver praticato l'attività professionale durante tre anni, due almeno dei quali in una drogheria svizzera;
 - c. chi è titolare di un attestato ritenuto equivalente e può dimostrare d'aver praticato l'attività professionale durante un periodo di tempo adeguato.
- ³ La scuola può stabilire ulteriori condizioni d'ammissione e/o un periodo di prova.
- ⁴ La scuola decide se un candidato, in base alla sua formazione precedente, può essere esonerato dall'intero esame d'ammissione o da singole materie d'esame.

Art. 10 Condizioni di promozione

¹ La scuola regola la promozione.

² Il regolamento di promozione è consegnato allo studente all'inizio degli studi.

Sezione 6: Esame di diploma e titolo

Art. 11 Svolgimento dell'esame di diploma e ammissione

¹ Il ciclo di studio prevede un esame propedeutico (al termine del secondo semestre) e un esame di diploma.

² È ammesso all'esame di diploma chi ha frequentato il ciclo di studio conformemente alle prescrizioni e ha superato l'esame propedeutico. Sia l'esame propedeutico che l'esame di diploma possono essere ripetuti una volta.

Art. 12 Contenuto dell'esame di diploma

¹ L'esame di diploma comprende un lavoro di diploma come pure esami orali e/o scritti nelle materie disciplinate negli articoli 2 a 4.

² Il lavoro di diploma dev'essere svolto in un determinato lasso di tempo, sotto controllo della scuola.

Art. 13 Periti

Di norma gli insegnanti della scuola e specialisti esterni fungono da periti.

Art. 14 Regolamento d'esame

¹ Ogni scuola emana un regolamento d'esame; il regolamento disciplina:

- a. le materie d'esame;
- b. il modo e la durata dell'esame d'ammissione, dell'esame propedeutico e dell'esame di diploma;
- c. il computo delle note scolastiche.

² Il regolamento indica l'autorità preposta alla nomina dei periti, definisce i compiti di quest'ultimi durante l'esame e l'attribuzione delle note e menziona l'autorità di ricorso davanti alla quale possono essere impugnate le decisioni della Commissione d'esame.

Art. 15 Titolo

¹ Chi ha superato l'esame di diploma della scuola superiore per droghieri è autorizzato a portare il titolo legalmente protetto di «droghiere SS».

² Al titolo può essere proposta la specificazione «diplomato».

Sezione 7: Sorveglianza**Art. 16** Disbrigo delle domande di riconoscimento

¹ Le domande di riconoscimento quale scuola superiore per droghieri devono essere presentate all'autorità cantonale competente. Questa le inoltrerà all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia⁴ (Ufficio federale). L'Ufficio federale ordina una perizia, presenta un rapporto al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) e gli sottopone le sue proposte.

² La domanda di riconoscimento contiene informazioni sull'organismo responsabile, il finanziamento, l'organizzazione, il corpo insegnante, i programmi d'insegnamento e le esigenze d'esame.

Art. 17 Sorveglianza delle scuole riconosciute

¹ Se l'Ufficio federale constata che una scuola superiore per droghieri riconosciuta non osserva le prescrizioni minime, ne fa rapporto al Dipartimento.

² Il Dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle irregolarità. Ove questo termine decorresse infruttuoso, il Dipartimento può revocare il riconoscimento.

⁴ Nuova espressione giusta l'art. 2 lett. n dell'O del DFE del 10 lug. 1998 (RU 1998 1833).

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 1996.

